



COMUNICATO UFFICIALE N. 9 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 1/AA al N. 14/AA, inerenti Provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/ AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 600 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Loris POLIDORO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LORIS POLIDORO, allenatore calcio a cinque, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 17, commi 3 e 4 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto l'attività di allenatore della Rappresentativa Under 17 Calcio a Cinque del C.R. Campania, per la Stagione Sportiva 2018/2019, pur non avendo ottemperato all'obbligo di versamento della quota annuale di iscrizione al Settore Tecnico, oltre che per la stagione 2018/2019, anche per le stagioni sportive 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Loris POLIDORO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Loris POLIDORO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 486 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe GERMANA', avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE GERMANA', Tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico, nonché Presidente e Legale Rappresentante della società A.P.D. LEONFORTESE all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico; in relazione a quanto previsto dall'art.39, lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico; nonché dal C.U. n.1 del 02.07.2018 del Settore Giovanile e Scolastico, per non aver provveduto a tesserare nella stagione sportiva 2018/2019 per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato Allievi Under 17 Provinciali un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed aver svolto quale tecnico responsabile per la prima squadra (campionato Prima Categoria) della stessa società, l'attività di allenatore della squadra partecipante al campionato Allievi Under 17 Provinciali;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe GERMANA';
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Giuseppe GERMANA';

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 632 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Carmelo Luca PEZZINO, Alessio DI MARCO, e Massimiliano SANSIVIERI e della società ASD NUOVA POL. TORRENOVESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

CARMELO LUCA PEZZINO, Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società ASD NUOVA POL. TORRENOVESE all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 39 lettera Da) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito e comunque non impedito al dirigente accompagnatore, Sig. Di Marco Alessio, privo di qualifica di allenatore, di svolgere le mansioni di allenatore in occasione delle gare ufficiali della S.S. 19-20, e precisamente dal 22 settembre 2019 al 21 dicembre 2019, in favore della società ASD NUOVA POL. TORRENOVESE, partecipante al campionato di Promozione, girone B, C.R. Sicilia, stante l'assenza reiterata del Sig. Massimiliano Sansiveri, allenatore di base, codice n. 52257, regolarmente tesserato all'epoca dei fatti per la società in qualità di allenatore;

ALESSIO DI MARCO, Dirigente accompagnatore della Società ASD NUOVA POL. TORRENOVESE all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 39 lettera Da) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto le mansioni di allenatore in occasione della S.S. 19-20, e precisamente dal 22.9.2019 al 21.12.2019, in favore della società ASD NUOVA POL. TORRENOVESE, partecipante al campionato di promozione girone B, C.R. Sicilia, privo di requisiti, qualifica ed abilitazione al Settore Tecnico nonché conseguentemente privo di tesseramento a tal titolo;

MASSIMILIANO SANSIVIERI, allenatore di base, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37, commi 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico, e all'art. 39, lettera Da) del Regolamento del Settore Tecnico, per essersi assentato, dal 22 settembre 2019 al 21 dicembre 2019, in occasione delle gare ufficiali disputate dalla società ASD Nuova Pol. Torrenovese, consentendo in tal modo, nel predetto periodo, al dirigente accompagnatore sig. Di Marco Alessio di svolgere le mansioni di allenatore in favore della predetta società, privo di abilitazione, requisiti e tesseramento a tal titolo;

ASD NUOVA POL. TORRENOVESE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le superiori condotte poste in essere dai soggetti con quest'ultima tesserati al momento della commissione dei fatti.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Carmelo Luca PEZZINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD NUOVA POL. TORRENOVESE, Alessio DI MARCO, e Massimiliano SANSIVIERI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Carmelo Luca PEZZINO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessio DI MARCO, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Massimiliano SANSIVIERI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD NUOVA POL. TORRENOVESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 638 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Francesco PASSIATORE avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO PASSIATORE, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico, in violazione dell'art.4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, e art.23, comma 2 NOIF, per avere indebitamente abbandonato dopo la gara del 13.10.2019 la conduzione tecnica della società SSDARL MILANO CITY B.G. F.G., partecipante al Campionato Nazionale Serie D, girone B, presso la quale era regolarmente tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco PASSIATORE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig Francesco PASSIATORE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA 3 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 725 pfi 19/20 adottato nei confronti della Sig.ra Kiera Milan PIPER della società ASD POLCENIGO BUDOIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

KIERA MILAN PIPER, calciatrice richiedente il tesseramento per Società A.S.D. Polcenigo Budoia all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, 4, e 32 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per aver, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società A.S.D. Polcenigo Budoia, presumibilmente nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stata tesserata per altra Federazione estera;

ASD POLCENIGO BUDOIA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell'interesse della quale il calciatore suddetto ha commesso i fatti contestati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Kiera Milan PIPER, e dal Sig. Diego GOTTARDO, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società ASD POLCENIGO BUDOIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione dell'ammonizione per la Sig.ra Kiera Milan PIPER, e € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD POLCENIGO BUDOIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA 3 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 636 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco GARGANO, Nicandro Antonio ROSSI e della società A.S.D. CASSINO CALCIO 1924, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO GARGANO, allenatore dilettante, in violazione degli artt. 2, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 37, e 39, lett. F) e Fb) del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell'art. 14, lettera d4) del CU LND n. 1 del 1° luglio 2019, per avere, nel corso della stagione sportiva 2019/2020, dal mese di agosto al mese di gennaio 2020, in assenza di tesseramento e in mancanza della prescritta abilitazione del Settore Tecnico, di fatto assunto, durante gli allenamenti e le gare, la conduzione tecnica della squadra della A.S.D. CASSINO CALCIO 1924 partecipante al Campionato Juniores Nazionali – Girone H organizzato dal Dipartimento Interregionale, per come confermato dai soggetti auditi nonché risultante dall'anagrafica federale, in cui è censito quale allenatore dilettante, e dalle distinte di gara;

NICANDRO ANTONIO ROSSI, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. CASSINO CALCIO 1924 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 37 e 39 lett. F) e Fb) del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 14 lettera d4) del CU LND n. 1 del 1° luglio 2019, per avere, nella stagione 2019/2020, dal mese di agosto 2019 al mese di gennaio 2020, consentito o, comunque, non impedito al sig. Marco Gargano soggetto privo di tesseramento e della necessaria abilitazione federale, di svolgere l'attività di allenatore responsabile della squadra partecipante al Campionato Juniores Nazionale– Girone H organizzato dal Dipartimento Interregionale durante gli allenamenti e le gare di campionato, per come confermato dai soggetti auditi nonché risultante dall'anagrafica federale, in cui è censito quale allenatore dilettante, e dalle distinte di gara;

A.S.D. CASSINO CALCIO 1924, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Marco GARGANO e Nicandro Antonio ROSSI in proprio, e in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. CASSINO CALCIO 1924;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Marco GARGANO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Nicandro Antonio ROSSI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CASSINO CALCIO 1924;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 545 pf 19/20 adottato nei confronti delle Sig.re Giulia TONELLA, Irene RIBERI, Lorena RIBERI, e Serena SOLDI avente ad oggetto la seguente condotta:

GIULIA TONELLA, calciatrice della società Asd Futura Langhe all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'articolo 92, comma 1 delle Noif, per avere disatteso la convocazione da parte della Società Asd Futura Langhe all'incontro Asd Futura Langhe - Asd Area Calcio Alba Robero del 24/03/2019, valevole per il campionato di Eccellenza Femminile, omettendo ogni necessario e dovuto preavviso della sua assenza, per poi in sede di audizione giustificare tale indisponibilità con una certificazione del datore di lavoro, il tutto determinando a carico della società di appartenenza, un evidente nocumento con il conseguente provvedimento del Giudice Sportivo, che omologava la sconfitta a tavolino per 3-0 a carico della Asd Futura Langhe, infliggendo 1 punto di penalizzazione ed irrogando l'ammenda di Euro 100,00;

IRENE RIBERI, calciatrice della società Asd Futura Langhe all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'articolo 92, comma 1 delle Noif, per avere disatteso la convocazione da parte della Società Asd Futura Langhe all'incontro Asd Futura Langhe - Asd Area Calcio Alba Robero del 24/03/2019, valevole per il campionato di Eccellenza Femminile, omettendo ogni necessario e dovuto preavviso della sua assenza, per poi in sede di audizione giustificare tale indisponibilità con una certificazione del datore di lavoro, il tutto determinando a carico della società di appartenenza un evidente nocumento con il conseguente provvedimento del Giudice Sportivo che omologava la sconfitta a tavolino per 3-0 a carico della Asd Futura Langhe, infliggendo 1 punto di penalizzazione ed irrogando l'ammenda di Euro 100,00;

LORENA RIBERI, calciatrice della Asd Futura Langhe all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'articolo 92, comma 1 delle Noif, per avere disatteso la convocazione da parte della Società Asd Futura Langhe all'incontro Asd Futura Langhe - Asd Area Calcio Alba Robero del 24/03/2019, valevole per il campionato di Eccellenza Femminile, omettendo ogni necessario e dovuto preavviso della sua assenza, per poi in sede di audizione giustificare tale indisponibilità con una certificazione del datore di lavoro, il tutto determinando a carico della società di appartenenza un evidente nocumento con il conseguente provvedimento del Giudice Sportivo che

omologava la sconfitta a tavolino per 3-0 a carico della Asd Futura Langhe, infliggendo 1 punto di penalizzazione ed irrogando l'ammenda di Euro 100,00;

SERENA SOLDI, calciatrice della società Asd Futura Langhe all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'articolo 92, comma 1 delle Noif, per avere disatteso la convocazione da parte della Società Asd Futura Langhe all'incontro Asd Futura Langhe - Asd Area Calcio Alba Rohero del 24/03/2019, valevole per il campionato di Eccellenza Femminile, omettendo ogni necessario e dovuto preavviso della sua assenza, per poi in sede di audizione giustificare tale indisponibilità con una certificazione del datore di lavoro, il tutto determinando a carico della società di appartenenza un evidente nocumento con il conseguente provvedimento del Giudice Sportivo che omologava la sconfitta a tavolino per 3-0 a carico della Asd Futura Langhe, infliggendo 1 punto di penalizzazione ed irrogando l'ammenda di Euro 100,00;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalle Sig.re Giulia TONELLA, Irene RIBERI, Lorena RIBERI, e Serena SOLDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Giulia TONELLA, di 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Irene RIBERI, di 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Lorena RIBERI, e di 2 giornate di squalifica per la Sig.ra Serena SOLDI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 666 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Manuel MILANA, Gianluca CAPOGNA, e della società FROSINONE CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

MANUEL MILANA, tesserato in qualità di Dirigente Accompagnatore della Società Frosinone Calcio S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza per non aver consentito ai rappresentanti della Procura Federale, Sig.ri Cotticelli Ciro e De Miranda Gianfranco, in occasione della gara Benevento-Frosinone del 21/12/2019 e segnatamente al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, di identificare un calciatore del Frosinone che aveva proferito frasi irrispettose nei confronti del direttore di gara Sig. Livio Marinelli della Sezione di Tivoli, in quanto il sig. Milana Manuel, il quale aveva assistito all'intera scena, si frapponeva fisicamente tra i citati rappresentanti della Procura Federale ed il calciatore, impedendone l'identificazione;

GIANLUCA CAPOGNA, tesserato in qualità di preparatore atletico della Società Frosinone Calcio S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza per non aver consentito ai rappresentanti della Procura Federale, Sig.ri Cotticelli Ciro e De Miranda Gianfranco, in occasione della gara Benevento-Frosinone del 21/12/2019 e segnatamente al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, di identificare un calciatore del Frosinone che aveva proferito frasi irrispettose nei confronti del direttore di gara Sig. Livio Marinelli della Sezione di Tivoli, in quanto il sig. Capogna Gianluca, il quale aveva assistito all'intera scena, si frapponeva fisicamente tra i citati rappresentanti della Procura Federale ed il calciatore, impedendone l'identificazione;

FROSINONE CALCIO S.R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti ascrivibili ai sig.ri Milana Manuel e Capogna Gianluca;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio STIRPE e in qualità di legale rappresentante, per conto della società FROSINONE CALCIO SRL, e dai Sigg. Manuel MILANA, e Gianluca CAPOGNA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 4.000 (quattromila/00) per il Sig. Manuel MILANA, di € 4.000 (quattromila/00) per il Sig. Gianluca CAPOGNA, e di € 2.500 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società FROSINONE CALCIO S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 431 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Vincenzo ORILIO, Marco MASTRANGELO, Mario DE MARTINO VIGNOLA, e della società ASD ATLETICO EBOLI 1925, avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO ORILIO, Presidente della ASD Atletico Eboli 1925 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37, comma 1, ed all'art. 39, lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, ed altresì in relazione all'art. 44 del Regolamento L.N.D., dopo avere indicato nell'organigramma societario, quale tecnico della prima squadra, il nominativo del Sig. De Martino Vignola Mario, Tecnico di base, consentiva o comunque non impediva l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore della prima squadra della società ASD Atletico Eboli 1925, partecipante al Campionato di Prima Categoria del CR Campania ed alla Coppa Italia, nella stagione sportiva 2019/2020, dal 5.10.2019 all'1.2.2020, al Sig. Mastrangelo Marco, soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun albo o nei ruoli del Settore Tecnico;

MARCO MASTRANGELO, tesserato come dirigente per la ASD Atletico Eboli 1925 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, comma 1, 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37, comma 1, ed all'art. 39, lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, ed altresì in relazione all'art. 44 del Regolamento L.N.D., svolgeva di fatto -dal 5.10.2019 al 1.2.2020, nella stagione sportiva 2019/2020, l'attività di allenatore della prima squadra della società ASD Atletico Eboli 1925, partecipante al Campionato di Prima Categoria CR Campania ed alla Coppa Italia, non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;

MARIO DE MARTINO VIGNOLA, tesserato della ASD Atletico Eboli 1925 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, comma 1, e 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37, comma 1, ed all'art. 39, lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, ed altresì in relazione all'art. 44 del Regolamento L.N.D., in possesso del titolo di Tecnico di base, consentiva o non impediva che il Sig. Marco Mastrangelo, soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico, svolgesse di fatto l'attività di Tecnico della prima squadra della Soc. ASD Atletico Eboli 1925, partecipante al Campionato di Prima Categoria CR Campania ed alla Coppa Italia;

ASD ATLETICO EBOLI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente e legale rappresentante ed ai propri tesserati, come specificato nei capi che precedono;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Marco MASTRANGELO, Mario DE MARTINO VIGNOLA, e dal Sig. Vincenzo ORILIO in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto dalla società ASD ATLETICO EBOLI 1925;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo ORILIO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco MASTRANGELO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Mario DE MARTINO VIGNOLA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD ATLETICO EBOLI 1925;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 788 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Tommaso GUBBIOTTI, e della società ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI, avente ad oggetto la seguente condotta:

TOMMASO GUBBIOTTI, Presidente e legale rappresentate della Società ASD Calcio Femminile Chieti all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti con le calciatrici Di Deo Erika (tesseramento del 17/10/2017) e Libutti Laura (tesseramento del 11/09/2018), entro il termine del 31/10/2019 stabilito dalla normativa federale;

ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Tommaso GUBBIOTTI in proprio e, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Tommaso GUBBIOTTI, e € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 577 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri, Alexander Blake PRESTON, Michael Blake BRADY, Michael Haupt OWEN, e della società SSD ARL CEREAL DOCK CAMISANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALEXANDER BLAKE PRESTON, calciatore richiedente il tesseramento per Società SSD ARL Cereal Docks Camisano all'epoca dei fatti, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 2, 4, e 32, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per aver, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società SSD ARL CEREAL DOCKS CAMISANO, nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera;

MICHAEL BLAKE BRADY, calciatore richiedente il tesseramento per Società SSD ARL Cereal Docks Camisano all'epoca dei fatti, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 2, 4, e 32, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per aver, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società SSD ARL CEREAL DOCKS CAMISANO, nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera;

MICHAEL HAUPT OWEN, calciatore richiedente il tesseramento per Società SSD ARL Cereal Docks Camisano all'epoca dei fatti, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 2, 4, e 32, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per aver, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società SSD ARL CEREAL DOCKS CAMISANO, nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera;

SOCIETÀ SSD ARL CEREAL DOCKS CAMISANO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Alexander Blake PRESTON, Michael Blake BRADY, Michael Haupt OWEN, e da Mauro FANIN, per conto della società SSD ARL CEREAL DOCKS CAMISANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione dell'ammonizione per i Sigg. Alexander Blake PRESTON, Michael Blake BRADY e Michael Haupt OWEN, e di € 400 (quattrocento/00) di ammenda per la società SSD ARL CEREAL DOCKS CAMISANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 789 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Giacomo MOSCATELLO e della società A.S.D. CALCIO FEMMINILE CATANZARO avente ad oggetto la seguente condotta:

GIACOMO MOSCATELLO, Presidente e legale rappresentate della Società ASD CALCIO FEMMINILE CATANZARO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 2 delle NOIF, per non aver depositato l'accordo economico sottoscritto con la calciatrice Erika Pellegrino (tesseramento del 31.01.2019) per la stagione sportiva 2019/2020, entro il termine di trenta giorni dalla sua sottoscrizione, stabilito dalla normativa federale;

A.S.D. CALCIO FEMMINILE CATANZARO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al Presidente Sig. Giacomo MOSCATELLO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giacomo MOSCATELLO in proprio e, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CALCIO FEMMINILE CATANZARO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giacomo MOSCATELLO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO FEMMINILE CATANZARO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 574 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Sandro BORDIN, Santino SILVESTRI, Gabriele MORO, Gianpietro ANDREATTA, e delle società ASD CORNUDA CROCETTA, ASD ALTIVOLESE MASER, SS DAR POL. INDOMITA 21, ASD EAGLES PEDEMONTANA;

SANDRO BORDIN, Presidente della Società ASD Cornuda Crocetta all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; in relazione all'art. 25 del Regolamento Settore Giovanile e Scolastico; nonché del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2019-2020 datato 2 luglio 2019, punto 1 avente ad oggetto "Attività di Base"; del C.U. n.11 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2019-2020 datato 2 agosto 2019 avente ad oggetto " Guida all'organizzazione dei Tornei Giovanili Organizzati da Società" per la stagione sportiva 2019-2020, per aver colposamente partecipato a un torneo, non autorizzato dalla Delegazione Provinciale di Treviso, riservato alla Categoria Pulcini, Piccoli Calci e Piccoli Amici organizzato nel periodo settembre-novembre 2019 della Società ASD CALCIO CONTEA;

SANTINO SILVESTRI, Presidente della Società ASD Altivolese Maser all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 25 del Regolamento Settore Giovanile e Scolastico; nonché del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2019-2020 datato 2 luglio 2019, punto 1 avente ad oggetto "Attività di Base"; del C.U. n.11 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2019-2020 datato 2 agosto 2019 avente ad oggetto " Guida all'organizzazione dei Tornei Giovanili Organizzati da Società" per la stagione sportiva 2019-2020, per aver colposamente partecipato a un torneo, non autorizzato dalla Delegazione Provinciale di Treviso, riservato alla Categoria Pulcini, Piccoli Calci e Piccoli Amici organizzato nel periodo settembre-novembre 2019 della Società ASD CALCIO CONTEA;

GABRIELE MORO, Presidente della Società SS DARL Polisportiva Indomita 21 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 25, Regolamento Settore Giovanile e Scolastico, nonché del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2019-2020 datato 2 luglio 2019, punto 1 avente ad oggetto "Attività di Base"; del C.U. n.11 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2019-2020 datato 2 agosto 2019 avente ad oggetto " Guida all'organizzazione dei Tornei Giovanili Organizzati da Società" per la stagione sportiva 2019-2020, per aver colposamente partecipato a un torneo, non autorizzato dalla

Delegazione Provinciale di Treviso, riservato alla Categoria Pulcini, Piccoli Calci e Piccoli Amici organizzato nel periodo settembre-novembre 2019 della Società ASD CALCIO CONTEA.

GIANPIETRO ANDREATTA, Presidente della Società ASD Eagles Pedemontana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 25 del Regolamento Settore Giovanile e Scolastico, nonché del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2019-2020 datato 2 luglio 2019, punto 1 avente ad oggetto "Attività di Base"; del C.U. n.11 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2019-2020 datato 2 agosto 2019 avente ad oggetto " Guida all'organizzazione dei Tornei Giovanili Organizzati da Società" per la stagione sportiva 2019-2020, per aver colposamente partecipato a un torneo, non autorizzato dalla Delegazione Provinciale di Treviso, riservato alla Categoria Pulcini, Piccoli Calci e Piccoli Amici organizzato nel periodo settembre-novembre 2019 della Società ASD CALCIO CONTEA.

ASD CORNUDA CROCETTA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione del fatto, Sig. BORDIN SANDRO (Presidente della Società);

ASD ALTIVOLESE MASER, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione del fatto, Sig. SILVESTRI SANTINO (Presidente della Società);

SS DARL POLISPORTIVA INDOMITA 21, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione del fatto, Sig. MORO GABRIELE (Presidente della Società);

ASD EAGLES PEDEMONTANA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione del fatto, Sig. ANDREATTA GIANPIETRO (Presidente della Società);

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Sandro BORDIN, in proprio e per conto della società ASD CORNUDA CROCETTA, Santino SILVESTRI, in proprio e per conto della società ASD ALTIVOLESE MASER, Gabriele MORO, in proprio e per conto della società SS DARL POLISPORTIVA INDOMITA 21, e da Gianpietro ANDREATTA, in proprio e per conto, della società ASD EAGLES PEDEMONTANA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione, per il Sig. Sandro BORDIN, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione, per il

Sig. Santino SILVESTRI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione, per il Sig. Gabriele MORO, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione, per il Sig. Gianpietro ANDREATTA, di € 250 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CORNUDA CROCETTA, di € 250 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD ALTIVOLESE MASER, di € 250 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società SS DARL POLISPORTIVA INDOMITA 21, e di € 250 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD EAGLES PEDEMONTANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 630 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Rocco D'ERRICO, Marco MISERINI, e della società ASD FRATTAMAGGIORE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROCCO D'ERRICO, Presidente e Legale Rappresentante della società A.S.D. FRATTAMAGGIORE CALCIO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art.38, comma 4, delle NOIF, per aver consentito e comunque non impedito nel corso della medesima stagione sportiva 2019/2020, al tecnico MISERINI Marco, dopo aver svolto l'attività di allenatore responsabile della prima squadra della società A.S.D. CAMPANIA FELIX partecipante al campionato Promozione Girone A Regione Campania ed essere stato esonerato in data 23.09.2019, di collaborare assistendo agli allenamenti della società A.S.D. FRATTAMAGGIORE CALCIO partecipante al campionato Eccellenza Girone A Campania, esercitando pertanto attività nell'interesse di detta società;

MARCO MISERINI, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall'art.40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e dall'art.38, comma 4, delle NOIF, perché nella stessa stagione sportiva 2019/2020 dopo aver svolto l'attività di allenatore responsabile della prima squadra della società A.S.D. CAMPANIA FELIX partecipante al campionato Promozione Girone A Regione Campania ed essere stato esonerato in data 23.09.2019, collabora assistendo agli allenamenti della società A.S.D. FRATTAMAGGIORE CALCIO partecipante al campionato Eccellenza Girone A Campania, esercitando pertanto attività nell'interesse di detta società;

A.S.D FRATTAMAGGIORE CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al Presidente e Legale Rappresentante D'ERRICO Rocco ed al Tecnico MISERINI Marco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Rocco D'ERRICO, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D FRATTAMAGGIORE CALCIO, e Marco MISERINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Rocco D'ERRICO, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Marco MISERINI, e di €300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D FRATTAMAGGIORE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina